REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

RDO

FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS

distinto in 2 lotti

LOTTO 1 "SUD SARDEGNA" CIG 7476448012

LOTTO 2 "NORD SARDEGNA" CIG 74764891E7

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1 PREMESSE 1

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 1

2.1 DOCUMENTI DI GARA 1

2.2 CHIARIMENTI 1

3 OGGETTO DELLA FORNITURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 2

4 DURATA DELL'APPALTO 3

5 SOGGETTI AMMESSI 3

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4

6.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 4

6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 5

6.3.1 IDONEITÀ PROFESSIONALE 5

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE 6

6.3.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI. 6

7 AVVALIMENTO 7

8 SUBAPPALTO 8

9 GARANZIA PROVVISORIA 8

10 SOPRALLUOGO 10

11 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA 11

12 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 12

12.1 PRECISAZIONI SU ISTANZA PARTECIPAZIONE 13

12.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 16

13 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 18

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 19

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 20

16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20

17 VERIFICA DI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 20

18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 21

19 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 22

20 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 23

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 23

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 23

23 DISPOSIZIONI FINALI 23

1 PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. n. 704/2018 del 04.06.2018, adottata dal Direttore dell'Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo a parziale rettifica e integrazione di quanto precedentemente approvato con propria Determinazione n. 609/2018 del 11.05.2018, è stata disposta l'acquisizione della fornitura, con trasporto e consegna, a mezzo somministrazione di gas tecnici per i laboratori e le altre strutture ARPAS, distinta in due lotti, mediante affidamento con procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice"), da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della PA (Me.Pa) con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica corrispondente "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica".

Il criterio di aggiudicazione individuato è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è il territorio della Regione Sardegna, come meglio specificato nei documenti di gara.

Sono stati assegnati alla gara i CIG: 7476448012 (LOTTO 1) e CIG 74764891E7 (LOTTO 2).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la Dott.ssa Maria Cossu, Direttrice del Servizio Rete laboratori e misure in campo interessato all'acquisizione del servizio in oggetto.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale e Relazione tecnico-illustrativa
- Disciplinare di gara
- DUVRI
- Patto di integrità e codice di comportamento Arpas
- Informativa trattamento dati personali

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il portale del Mercato Elettronico "Area Comunicazioni", entro il giorno **12 LUGLIO 2018** Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **GIORNO 16 LUGLIO 2018.** Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma MEPA o all'indirizzo PEC da@pec.arpa.sardegna.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di gas tecnici da effettuarsi presso le sedi e strutture operative ARPAS di seguito specificate:

- Dipartimento Geologico con sede in Cagliari in viale Ciusa n° 6
- Servizio Agenti Fisici- DTS con sede in Cagliari in viale Ciusa n° 6
- Laboratorio Cagliari con sede in Cagliari in viale Ciusa n° 6
- Laboratorio Portoscuso con sede in Portoscuso in via Napoli n° 7
- Laboratorio Sassari con sede in Sassari in via Rockfeller, 58-60

La procedura di gara è unica ma articolata nei seguenti 2 Lotti, con aggiudicazioni distinte per ciascuno dei lotti in gara:

- **Lotto 1 (Sud Sardegna)** – CIG 7476448012, riferito alla fornitura di gas tecnici da effettuarsi presso:
  - DIPARTIMENTO GEOLOGICO – Via Ciusa 6, Cagliari;
  - LABORATORIO CAGLIARI - Via Ciusa 6, Cagliari;
  - SERVIZIO AGENTI FISICI C/O DIPARTIMENTO CAGLIARI - Via Ciusa 6, Cagliari;
  - LABORATORIO PORTOSCUSO - Via Napoli 7, Portoscuso (CI);

a) **Lotto 2 (Nord Sardegna) - CIG 74764891E7**, riferito alla fornitura di gas tecnici da effettuarsi presso:

- LABORATORIO SASSARI - Via Rockfeller 58, Sassari.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è descritto nell'allegato Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale allegato alla documentazione di gara.

L'importo a base di gara per l'esecuzione della fornitura oggetto della presente RDO è di seguito specificato per singolo lotto:

n.	Lotto	Denominazione	CIG	Base d' asta IVA esclusa
1	*Lotto 1*	*Sud Sardegna*	7476448012	€ *82.500,00*
2	*Lotto 2*	*Nord Sardegna*	74764891E7	€ *75.000,00*

Il prezzo complessivo della fornitura è stimato in Euro 157.500,00.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari rispettivamente ad € 1650,00 per il Lotto 1 ed € 1.500,00 per il Lotto 2, non soggetti a ribasso.

Le prescrizioni del disciplinare, laddove non diversamente specificato, si applicano a tutti i lotti.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato per ciascun lotto.

Le quantità complessive presunte utili al fine della formulazione dell'offerta sono quelle indicate nei documenti progettuali di gara, unitamente alle condizioni ivi contenute.

È ammesso partecipare per uno o più lotti.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna. Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpas tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

La fornitura e i connessi servizi devono essere eseguiti con le cadenze, nelle quantità, con le modalità e con l'osservanza delle condizioni tutte stabilite, per ciascun lotto, nel capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale e nella Relazione Tecnico - illustrativa, ai quali si rimanda.

SI PRECISA ALTRESI CHE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE ARPAS N. 704/2018, L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E LA STIPULA DEL CONTRATTO SONO SOTTOPOSTI ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di avvio della esecuzione del contratto predisposto e controfirmato dalle parti.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, ARPAS si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, avvalendosi dell'opzione di proroga. A riguardo, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.

5 SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice sia in forma singola che associata nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, iscritti e abilitati al Bando "Beni" categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" del Me.Pa. e in possesso dei requisiti prescritti nel successivo paragrafo.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del cod. civ. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro dell'art. 45, comma 2, del Codice;

c) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico - GEIE) dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

d) operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 45, comma 1 del codice.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara **per singolo lotto** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara **per singolo lotto** in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara **per singolo lotto** in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, la partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti appresso indicati che dovranno essere dichiarati ed attestati preferibilmente mediante compilazione del modello DGUE.

6.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono **esclusi** altresì gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d**. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella istanza di partecipazione alla gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando preferibilmente il modello DGUE.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammesso che un'impresa partecipi al singolo lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l'esclusione dal lotto dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dal lotto le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante al lotto, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

I divieti di cui ai precedenti paragrafi sono valutati distintamente per ognuno dei lotti in gara.

6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

6.3.1 IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando prevalentemente la Parte IV - Sezione A - e verificati dalla stazione appaltante:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura per un ramo di attività corrispondente alla fornitura oggetto dell'appalto, ovvero iscrizione nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

b) essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute per la Produzione e Commercializzazione dei gas tecnici oggetto di gara e Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)

c) essere in possesso della certificazione del centro di collaudo apparecchi a pressione trasportabili (bombole) in accordo al Modulo 2 – Direttiva 99/39/CEE (TPED);

d) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2008 in corso di validità per la "produzione, il trasporto e la commercializzazione dei gas tecnici", ovvero di un certificato equivalente alla suddetta certificazione di qualità aziendale.

Per tutti i lotti: I documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e acquisiti dall'Amministrazione previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. A tal fine l'operatore economico dovrà acquisire il PASSOE sul sito AVCPASS.

I requisiti di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere attestati mediante apposita dichiarazione compilando il DGUE – parte IV – sezione A punto 2 - ovvero producendo a sistema copia scannerizzata del documento/certificato che attesta il possesso dei predetti requisiti corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV - Sezione C - e verificati dalla stazione appaltante:

- aver positivamente svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture a mezzo somministrazione di gas tecnici analoghe a quella oggetto dell'appalto, per un importo totale almeno pari al 50% dell'importo a base di gara del singolo lotto. L'operatore economico dovrà elencare tali forniture, con l'indicazione dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:
  - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

L'operatore economico dovrà elencare nel DGUE il servizio/i svolto/i nel periodo di riferimento, con l'indicazione dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati.

Si precisa che, per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica richiesti devono essere rapportati al periodo di attività, moltiplicando l'importo a base di gara diviso 36 e moltiplicato per i mesi di attività.

6.3.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.3.1 devono essere posseduti dall'impresa concorrente nonchè:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 6.3.2:

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, a norma dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto e comprovato dal consorzio con le modalità stabilite dal Codice, al quale si rinvia;
- nel caso di partecipazione alla presente procedura di gara di un Raggruppamento temporaneo di Impresa di tipo orizzontale, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalla aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'operatore mandatario o indicato come tale, non è richiesto un fatturato minimo alle mandanti (o alle altre consorziate).

In caso di RTI e al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione, nell'atto costitutivo/dichiarazione di impegno gli operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo orizzontale dovranno indicare le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascuno di essi.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara per singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'Art. 89 del Codice, comma 7, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ai subappaltatori indicati comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto del lotto per i quali si partecipa, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si precisa che in caso di partecipazione per più di un lotto gli operatori economici potranno presentare un'unica cauzione nella quale dovrà essere indicato l'oggetto della gara, i lotti per i quali si partecipa e i relativi CIG, il cui importo sarà determinato sommando gli importi della cauzione dovuti per ciascun lotto per il quale si partecipa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore dell'Arpas da appoggiare all'Istituto di Credito UNICREDIT BANCA, codice IBAN IT87J0200804810000401270368, con la seguente causale: "Cauzione provvisoria relativa al CIG _____SERVIZIO DI FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER LE STRUTTURE ARPAS";

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per *almeno 180 gg* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta *o sino alla sottoscrizione del contratto nel caso in cui la concorrente risulti aggiudicataria*;

5) prevedere espressamente:

   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno **devono essere sottoscritte** da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in **originale o in copia autentica** ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal **soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**;
- copia informatica di documento analogico (**scansione di documento cartaceo**) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal **notaio o dal pubblico ufficiale** (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Preliminarmente alla presentazione dell'offerta, al fine di formulare un'offerta economica che tenga conto delle effettive condizioni logistiche ed organizzative in relazione alla fornitura da svolgere e di essere pertanto a conoscenza di tutte le condizioni, è consigliabile effettuare opportuni sopralluoghi presso le sedi nelle quali si dovrà espletare la fornitura richiesta

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo: cancis@arpa.sardegna.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico;

recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni previsti dall'amministrazione.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 24.00 del 5° giorno antecedente la scadenza del termine di ricezione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di operatori economici raggruppati, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente RDO dovranno far pervenire, entro il giorno **18 luglio 2018** alle ore 24:00 attraverso il sistema di *e-procurement* del MEPA, la propria offerta telematica, firmata digitalmente, composta da:

A. **Documentazione amministrativa, consistente nella Istanza di partecipazione e dichiarazione *attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale*** ovvero la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016, di idoneità professionale richiesti dal presente disciplinare, rese ai sensi del DPR 445/2000, nonché eventuale ulteriore documentazione.
   Le dichiarazioni relative alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, nonché documentazione integrativa relativa alle RTI/Consorzi, Avvalimento, Consorzi art 45 co 2 lett. b) e c) potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione dell'ARPAS (modello "A" ed Allegato 1_modello DGUE) e dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico. I suddetti documenti dovranno essere caricati nella piattaforma telematica del MEPA.

B. **Offerta Economica – La dichiarazione di offerta economica dovrà essere caricata nella** piattaforma telematica utilizzando il modulo predisposto dall'Arpas allegato al presente disciplinare secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Arpas ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera l'Arpas da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'Arpas si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, l'eventuale verifica della congruità del prezzo ed, in ogni caso, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 95 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a riguardo;

- revocare l'aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, in caso in cui la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante;

12 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Occorre allegare la seguente documentazione in formato elettronico:

- **Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale,** rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, redatta preferibilmente utilizzando il *"modello A" allegato alla RDO;*
- (*eventuale*) ulteriore documentazione indicata dal disciplinare di gara per le RTI, consorzi, reti di impresa, avvalimento;
- **Cauzione provvisoria**;
- **Copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice** (*eventuale:* p*er gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice***;**

- **PASSOE** dell'O.E. concorrente (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- **PASSOE relativo all'ausiliaria** *(eventuale:* nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte **digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, **allegando in tal caso copia conforme all'originale della relativa procura.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

I documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

Poiché trattasi di procedura telematica i documenti sopra elencati dovranno essere forniti in modalità elettronica o tramite scansione degli originali cartacei, recanti sottoscrizione autografa (in calce o a margine).

12.1 PRECISAZIONI SU ISTANZA PARTECIPAZIONE

L' **Istanza di partecipazione/dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale** deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il **modello** allegato; gli operatori economici interessati dovranno dichiarare, oltre i dati identificativi del sottoscrittore e dell'impresa:

- se l'impresa rientra nelle categorie "micro-piccola-media impresa"
- se l'impresa partecipa come impresa singola o in associazione di impresa (in RTI, Consorzio o Rete di Imprese) impegnandosi fin dalla partecipazione, a pena di esclusione, che in caso di aggiudicazione venga conferito con unico atto notarile, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti;
- se l'impresa intende **subappaltare** il servizio;

- il possesso della *idoneità professionale e l'elenco della composizione societaria con indicazione di: componenti consiglio di amministrazione; procuratori e procuratori speciali; componenti collegio revisori/organismo di vigilanza/soci di maggioranza/direttore tecnico;*
- il possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- l'ottemperanza alla normativa sui disabili ai sensi della L. 68/1999;
- l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 lettera a) b) c) d) e) f) g) e al comma 2 dell'art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in capo a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'elenco delle condanne;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla carica;
- il possesso dei requisiti di **capacità tecnico professionale** richiesti dal disciplinare di gara;
- (eventuale) il ricorso all'avvalimento;
- di accettare le norme e le condizioni contenute nei documenti di gara e di conoscere tutte le norme che generali e particolari che regolano l'appalto nonché tutte le circostanzi generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- (Eventuale) di aver preso visione dei luoghi;
- di non trovarsi in **situazioni di controllo** di cui all'art. 2359 del codice civile;
- di autorizzare (o meno) **l'accesso alla documentazione di gara** ai sensi dell'art 25 della L. 241/90;
- di autorizzare il **trattamento dei dati personali**;
- di impegnarsi a rispettare il "**Codice di comportamento dell'Arpas**"
- di impegnarsi a rispettare il **Patto di Integrità** dell'Arpas;
- indica il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente **cui è autorizzato l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura.**

Altre Precisazioni:

1) Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, la dichiarazione dovrà essere resa **da tutti gli operatori economici** che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice deve essere resa **anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**.
2) Nel caso di operatore economico costituito da soggetti **riuniti,** l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito.
3) Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che **intendono riunirsi,** l'istanza di partecipazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio.

4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti **al contratto di rete**:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la **istanza di partecipazione** deve essere resa e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la **istanza di partecipazione** deve essere resa e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, **la istanza di partecipazione** deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- La dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice è resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo **per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, comma 3, del Codice**.

  [*titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio (N.B: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%)*]

  In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all'art. 80, comma 1, del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" l'operatore economico:

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'operatore economico:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- Indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciati dal Tribunale di …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Inoltre a corredo, ricorrendo la casistica, dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*vedi allegato A*).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (*vedi allegato A)*.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante (*vedi allegato A)*:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*vedi allegato A)*.

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (*vedi allegato A)*.

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: (*vedi allegato A)*.

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione secondo i modelli allegati, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta B - "BUSTA ECONOMICA", deve essere contenuta **a pena di esclusione** la Dichiarazione di offerta economica, distinta per ciascun lotto, formulata per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.

L'offerta economica dovrà essere presentata caricando il file relativo alla dichiarazione di offerta economica firmato digitalmente utilizzando preferibilmente il modulo offerta economica allegato al disciplinare e alla RdO.

La Dichiarazione di offerta economica dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della istanza di partecipazione e dovrà contenere:

a) **Prezzo a corpo offerto,** in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

b) **Ribasso percentuale offerto ossia trasformazione del prezzo complessivo offerto in percentuale di ribasso** sull'importo posto a base di gara; tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula (il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere):

> **Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara)**

c) stima dei ***costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro*** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Verranno prese in considerazione **fino a tre cifre decimali**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione,** dovrà essere **sottoscritta digitalmente** secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche **uguali o superiori alla base d'asta**.

Ai fini dell'aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto (INDICATO IN CIFRE E IN LETTERE) e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (ESPRESSO IN CIFRE E IN LETTERE), **prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.**

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ulteriori precisazioni

- In caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia.
- Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'Agenzia valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la

necessità di sospendere la procedura di gara fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

- Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l'offerta economica devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, con **apposizione di firma digitale**, rilasciata da un Ente accreditato.
- Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. E' consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- Alle dichiarazioni sottoscritte con *firma digitale* **non occorre** allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
- in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della istanza con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza e delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo rispetto al prezzo a base d'asta, individuato mediante **massimo ribasso**, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice.

16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura della busta contenente la documentazione Amministrativa in relazione alle offerte pervenute avverrà il giorno **19 luglio 2018** dalle ore 10.00, presso la sede dell'Arpas in Cagliari, Via Contivecchi n.7. Nella stessa seduta verrà data comunicazione del giorno di apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute, dandone altresì contestuale informazione con apposito avviso sulla piattaforma informatica Me.Pa.
Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente competente alla presenza di almeno due testimoni che procederanno ai seguenti adempimenti:

a) Verifica della regolarità della documentazione trasmessa dagli operatori economici partecipanti;

b) Apertura delle offerte economiche.

NB: *l'apertura delle offerte economiche potrà essere differita anche qualora il Seggio di gara debba fare ricorso al soccorso istruttorio come disciplinato dal presente disciplinare.*
In caso di *parità di offerte*, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio mediante *sorteggio pubblico*.
La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema MEPA. A seguito della *predisposizione automatica della classifica* si procederà alle *operazioni di verifica dei requisiti richiesti* e, comunicate le eventuali ammissioni ed esclusioni a tutti gli interessati, si procederà a dichiarare **l'aggiudicazione** in favore della migliore offerta risultata congrua, dandone *comunicazione ai concorrenti.*
La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una ***sola offerta valida*** sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente **non si procederà all'aggiudicazione della gara.**

17 VERIFICA DI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a dieci, **e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP** procederà ad **escludere automaticamente** dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs.n.50/2016 e ad aggiudicare provvisoriamente la gara alla prima offerta che ha formulato un ribasso inferiore alla soglia di anomalia. In caso contrario si procederà come di seguito disciplinato.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo uno dei metodi elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 del sopra citato decreto, il quale metodo verrà sorteggiato prima dell'apertura delle offerte economiche.

Qualora il numero delle offerte ammesse **sia inferiore a cinque** non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al sopracitato art. 97 e l'Agenzia può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 D.Lgs 50/2016).

18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Direttore del Servizio Provveditorato formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale **verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice, potrà essere stipulato senza attesa del termine dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

19 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva della procedura di gara verrà disposta dopo la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.

L'Arpas procederà a verificare in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione con le modalità previste dall'art. 81 commi 1 e 2 del D.Lgs.n. 50/2016 utilizzando, fino alle tempistiche ivi indicate, e secondo l'art 216 comma 13 del medesimo Decreto legislativo, il sistema AVCPass secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione A.N.A.C. n° 157 del 17.2.2016.

Al fine della **comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara**, l'operatore economico dovrà produrre **tramite il sistema AVCPASS** o direttamente alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti sui subappaltatori, la seguente documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara:

- **Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici:** da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori; in mancanza di detti certificati gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- **Se trattasi di servizi prestati a favore di privati:** mediante certificazione rilasciata dal committente mediante copia autentica dei contratti e delle fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori.

Qualora, a seguito delle verifiche si dovesse riscontrare che l'operatore economico non possiede tutti i requisiti richiesti, l'Agenzia procederà con l'esclusione del concorrente dalla gara, con l'escussione della relativa cauzione provvisoria, ove prevista, e la segnalazione del fatto all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 76 c.5 del D. Lgs. n°50/2016 **l'aggiudicazione** verrà comunicata tempestivamente e, comunque, **entro un termine non superiore ai cinque giorni dall'aggiudicazione** attraverso il portale MEPA e mediante posta elettronica certificata che ciascun concorrente deve indicare nell'istanza di partecipazione.

20 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto:

- **Comunicazione di cui alla Legge n°136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari**
- **Cauzione definitiva**
- **Comunicazione di cui all'art. 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n°187** (ove necessario) resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..

23 DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'appalto;

Le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art.76 del d.lgs. 50/2016 saranno inoltrate agli operatori economici interessati utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RdO. Gli operatori economici hanno, infatti, l'obbligo di indicare l'indirizzo esatto, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai quali inoltrare la corrispondenza. Si fa presente, inoltre, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (es.: chiarimenti, avvisi, certificazioni, ecc.) con gli operatori economici saranno effettuate utilizzando la Sezione "Messaggi' del portale Me.Pa o tramite PEC. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente RDO.

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile.

Allegati al Disciplinare di gara:

1. Allegato_Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
2. Allegato 1_modello DGUE
3. Modulo offerta economica lotto 1
4. Modulo offerta economica lotto 2
5. Informativa sul trattamento dei dati personali
6. Codice di comportamento Arpas
7. Patto di integrità Arpas

Il Direttore del Servizio

Livio Sanna